

Il giudice del lavoro ha dichiarato illegittima la clausola del relativo contratto

Mobilità, precedenze più ampie

Estesa la platea per i trasferimenti interprovinciali

DI MARCO NOBILIO

La precedenza nei trasferimenti interprovinciali per chi assiste un disabile grave spetta anche ai nipoti. Lo ha stabilito il giudice del lavoro di Patti (provincia di Messina) con la sentenza n. 941/2018. Il giudice monocratico ha stabilito, infatti, che le norme contrattuali sulla mobilità interprovinciale, che precludono l'accesso alla precedenza prevista dalla legge 104/92 ai familiari che assistano in qualità di referente unico un disabile grave, ad eccezione del coniuge, del genitore e del fratello, sono illegittime. Perché contrastano con le norme imperative di legge contenute nella stessa legge 104.

Il giudizio riguardava un'insegnante che assisteva in via esclusiva una zia portatrice di handicap grave con la quale conviveva. La docente aveva presentato la domanda di trasferimento interprovinciale chiedendo che le venisse riconosciuta la precedenza prevista dalla legge per il lavoratore che assista una «persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado».

Ma l'amministrazione

non le aveva riconosciuto questo vantaggio perché il contratto sulla mobilità, nel caso della mobilità interprovinciale, restringe la platea degli aventi diritto solo al coniuge, al genitore o, in presenza di determinate condizioni, al fratello del disabile assistito.

Nel caso del figlio, peraltro, il contratto prevede che la precedenza non possa essere riconosciuta nei trasferimenti interprovinciali, ma solo all'interno della stessa provincia. Queste preclusioni, però, non sono

La ricorrente era legata alla disabile dal lei assistita da un vincolo di parentela di secondo grado, essendo la nipote. E dunque, secondo il contratto, non aveva diritto a nessuna precedenza

previste dalla legge 104/92 che, invece, prevede espressamente che la precedenza debba essere corrisposta anche ai parenti e agli affini del disabile assistito fino al secondo grado.

Nel caso specifico la docente interessata era legata alla disabile dal lei assistita da un vincolo di parentela di secondo grado

*Supplemento a cura di ALESSANDRA RICCIARDI
aricciardi@class.it*

essendo la nipote. E quindi rientrava nel novero dei soggetti tutelati dalla legge.

Oltretutto la legge 104/92 è stata recepita anche nel testo unico (si veda l'articolo 601 del decreto legislativo 297/94). Di qui il

contrasto tra le disposizioni contrattuali non solo nei confronti della legge 104/92, ma anche delle disposizioni speciali contenute nel testo unico dell'istruzione.

E siccome il contratto non può derogare le norme imperative di legge, il giudice

ha dato ragione alla docente disapplicando le norme contrattuali sulla mobilità e imponendo all'amministrazione di riconoscerle la precedenza e di accogliere la sua domanda di trasferimento assegnandole la sede che le spettava.

— Riproduzione riservata —

